

**Accordo tra la Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Sogliano al
Rubicone e la Repubblica di San Marino per lo smaltimento e il recupero
dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nella Repubblica di San Marino**

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" della Repubblica Italiana, in vigore dal 29.04.2006;

Precisato che l'art. 194, comma 1 di tale Decreto dispone che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono disciplinate da specifici Regolamenti comunitari, nonché da specifici accordi bilaterali stipulati dalla Comunità Europea e/o dagli Stati membri con altri Paesi Terzi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14.06.2006, che istituisce le procedure e i regimi di controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e che a far data dal 12.07.2007 ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 259/1993;

Evidenziato, in particolare, che le importazioni di rifiuti urbani e assimilati nella Comunità, provenienti dalla Repubblica di San Marino (di seguito RSM) e destinati a smaltimento e a recupero, sono disciplinate rispettivamente dall'art. 41 e dall'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, in virtù dell'accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della RSM stipulato in data 16.03.1994 e della relativa Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la RSM sottoscritta in data 07.11.1995 (così come disposto con Delibera del Consiglio Regionale n. 121 del 25.10.1995);

Rilevato che i suddetti art. 41, comma 3 e art. 43, comma 3 rimandano agli obblighi procedurali definiti dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, coincidenti con le disposizioni del relativo Titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati ai commi 2 e 3 del medesimo art. 42;

Rilevato, altresì, che secondo quanto stabilito dal comma 4, lettera a) del sopracitato art. 42, *"in aggiunta alle condizioni del titolo II, la spedizione può avere luogo soltanto se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni"*;

Preso atto, in particolare, di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, secondo cui *"le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette [...] alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento"*;

Sottolineato, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto, le importazioni di rifiuti urbani e assimilati prodotti nella RSM destinati a smaltimento e a recupero presso gli impianti ubicati nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, in virtù di quanto disposto dagli artt. 3 e 42 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, sono soggette alle disposizioni definite dal relativo Titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati ai commi 2 e 3 del medesimo art. 42;

Evidenziato che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 15, lettera b) del sopracitato Regolamento, il ruolo di notificatore sarà svolto dall'Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino (di seguito A.A.S.S.), in qualità di detentore dei rifiuti oggetto delle spedizioni transfrontaliere in esame;

Evidenziato che il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino con Delibera n. 1 del 05.12.2007, prat. n. 4364, ha, fra l'altro, assegnato in capo all'A.A.S.S. il ruolo di Autorità competente di spedizione, così come definita dall'art. 2, paragrafo 19 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, per i rifiuti urbani ed assimilati prodotti nella Repubblica di San Marino;

Rilevato che le funzioni di Autorità competente di spedizione e di destinazione, attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 194, comma 5 del D.Lgs. 152/06, sono delegate alle Province in virtù della delega di competenze operata dall'art. 137 della L.R. 3/99, successivamente riconfermata dall'art. 5, comma 1 della L.R. 5/06;

Precisato che, nel caso di specie, la Provincia di Forlì-Cesena rappresenta l'Autorità competente di destinazione, così come definita all'art. 2, paragrafo 20) del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della RSM del 16.03.1994, sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, il cui art. 2, comma 4 demanda agli Enti pubblici e privati la stipulazione di specifiche Intese;

Richiamata, a riguardo, l'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna (R.E.R.) e la Repubblica di S. Marino (RSM) per l'attivazione di forme di collaborazione nel settore dello smaltimento dei rifiuti";

Precisato che detta Intesa è funzionale all'attuazione delle disposizione di cui all'art. 182, comma 3 del sopracitato D.Lgs. 152/06;

Precisato, altresì, che, in risposta alla richiesta effettuata in data 2 ottobre 2003 da parte del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e i Rapporti con l'A.A.S.S., il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha comunicato che, ai sensi della disciplina contenuta nella L.R. 25/1999 e nella L.R. 1/2003, gli ambiti territoriali di gestione dei rifiuti nei quali è consentito conferire i rifiuti prodotti nella RSM sono quelli di Rimini e Forlì-Cesena;

Rilevato che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con D.C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007, al punto 4 del Paragrafo 3.2.3 della Sezione II (Relazione di Piano – I Rifiuti Urbani), prevede che "[...] il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla Repubblica di San Marino, di cui all'Intesa fra

Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, siglata in data 07/11/1995, può essere svolto nella discarica di Sogliano al Rubicone, Loc. Ginestreto - purché sia garantita, all'interno della stessa, la salvaguardia delle potenzialità riservate dal presente Piano allo smaltimento dei rifiuti urbani programmati - previo Accordo di Programma fra la Provincia di Forlì-Cesena, la Repubblica di San Marino e il Comune di Sogliano al Rubicone, sentito l'ATO 8 di Forlì-Cesena, e a condizione che tali conferimenti siano compatibili col progetto approvato e rientrino nella programmazione della discarica di Ginestreto approvata dal Comune di Sogliano al Rubicone.”;

Rilevato, altresì, che i rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla RSM potranno essere conferiti presso l'impianto di discarica denominato “Ginestreto 2” sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto solo ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone della programmazione annuale dei conferimenti presso tale discarica, nonché presso l'impianto di cernita e valorizzazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto – Area Marconi;

Precisato che, conformemente a quanto disposto dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento, adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

**Compiti dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della RSM e della
Repubblica di San Marino**

La gestione operativa dei rifiuti individuati al successivo art. 3, per quanto riguarda anche il trasporto nel territorio italiano, compete all'Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino (di seguito A.A.S.S.), la quale, in attuazione del presente Accordo dovrà sottoscrivere uno specifico contratto con Sogliano Ambiente S.p.A., gestore dell'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto e dell'impianto di cernita e valorizzazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto – Area Marconi, posto che vi è la necessità di conferire sia rifiuti urbani indifferenziati destinati a smaltimento, sia rifiuti urbani e assimilati provenienti da raccolta differenziata destinati a recupero.

L'A.A.S.S. potrà avvalersi anche di trasportatori terzi, con obbligo di trasferire in capo ai soggetti con essa convenzionati per l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto dei suddetti rifiuti, la piena conoscenza dei diritti e delle obbligazioni contenute nel presente documento.

L'A.A.S.S. si configura come notificatore ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 15, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, e pertanto ad essa competono l'espletamento delle relative procedure di notifica e tutti gli adempimenti conseguenti, conformemente alle disposizioni definite dal Titolo II del medesimo Regolamento, con gli adattamenti e le integrazioni indicati ai commi 2 e 3 del relativo art. 42.

L'A.A.S.S., come indicato dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino con Delibera n. 1 del 05.12.2007, prat. n. 4364, per i rifiuti urbani ed assimilati prodotti nella Repubblica di San Marino, svolge ruolo di Autorità competente di spedizione, così come

definita dall'art. 2, paragrafo 19 del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

L'A.A.S.S. si impegna a presentare alla Provincia di Forlì-Cesena, secondo le modalità e gli importi fissati dal D.M. 370/98 e s.m.i., idonea garanzia finanziaria prevista dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, avente come beneficiario il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana.

In particolare, conformemente a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, l'A.A.S.S. in qualità di notificatore, potrà presentare una notifica generale relativa a più spedizioni, qualora per ciascuna spedizione si configurino contestualmente le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
- b) i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto;
- c) le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.

L'A.A.S.S., in particolare, è tenuta ad accettare e osservare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità competenti anche in relazione ai regolamenti interni adottati per il conferimento dei rifiuti, impegnandosi a rispettare le modalità di accettazione oggi vigenti e garantendo, mediante opportuni controlli, la totale assenza di rifiuti con classificazione diversa da quelli individuati all'art. 3 del presente Accordo.

L'A.A.S.S. si impegna a rispettare le specifiche procedure di conferimento e di ammissibilità dei rifiuti previste dalla normativa vigente, nonché quelle riportate nell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Località Ginestreto e nell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Località Ginestreto - Area Marconi.

L'A.A.S.S. si impegna, altresì, a presentare il rendiconto annuale previsto dall'art. 5 del

presente Accordo.

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti individuati al successivo art. 3 prodotti nel territorio della RSM e importano tali rifiuti nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, esclusivamente per il conferimento presso l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto e presso l'impianto di cernita e valorizzazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto – Area Marconi, devono essere autorizzati secondo la normativa vigente nella RSM.

I predetti soggetti, qualora effettuino altre operazioni di trasporto all'interno del territorio della Repubblica Italiana, diverse da quelle sopra descritte, devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La RSM si impegna ad intensificare azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e assimilati e al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata già in essere o in corso di introduzione.

Art. 2

Compiti della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Sogliano al Rubicone

La Provincia di Forlì-Cesena si configura come Autorità competente di destinazione, così come definita all'art. 2, paragrafo 20 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e svolge le relative funzioni ai sensi del medesimo Regolamento.

Compete alla Provincia di Forlì-Cesena il rilascio dei moduli di notifica e di movimento, che figurano rispettivamente all'Allegato IA e all'Allegato IB del Regolamento (CE) n. 1013/2006, previa apposita richiesta da parte del soggetto notificatore e verifica dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria previste dall'Allegato 4 del D.M. 370/98 e s.m.i..

Compete, altresì, alla Provincia di Forlì-Cesena la verifica, l'accettazione e il mantenimento in deposito della garanzia finanziaria prevista dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, presentata dall'A.A.S.S. secondo le modalità e gli importi fissati dal D.M. 370/98 e s.m.i..

Il Comune di Sogliano al Rubicone si impegna a ricevere nell'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto e nell'impianto di cernita e valorizzazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto – Area Marconi, gestiti da Sogliano Ambiente S.p.A., i rifiuti oggetto del presente Accordo e a programmare il loro smaltimento e recupero, previa stipula di contratti conformi al Regolamento (CE) n. 1013/2006 da redigere tra le Parti con apposito e separato atto.

Art. 3

Tipologie di rifiuti oggetto dell'Accordo e quantitativi

La previsione di conferimento massimo di rifiuti urbani e assimilati è di circa 16.000 t/anno.

I rifiuti oggetto del presente Accordo destinati a smaltimento presso l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto, provengono da raccolte indifferenziate con codice:

200301	Rifiuti urbani non differenziati
--------	----------------------------------

La RSM, attraverso l'A.A.S.S., realizzerà anche raccolte di frazioni secche miste conferibili presso l'impianto di cernita e valorizzazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto – Area Marconi, costituite dalle tipologie di rifiuti riportate nella Tabella seguente:

200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200138	Legno
200139	Plastica
200140	Metallo
200307	Rifiuti ingombranti

I quantitativi conferibili delle suddette tipologie di rifiuti sono ricompresi nelle 16.000 t/anno sopra indicate.

Art. 4

Validità dell'Accordo

Il presente Accordo è valido ed efficace per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dal 1/1/2008 fino al 31/12/2010, conformemente alle previsioni dell'Intesa intercorsa tra la Regione Emilia-Romagna e la RSM sottoscritta in data 07.11.1995.

E' facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo, in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della Parte recedente che preveda un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Alla scadenza, il presente Accordo potrà essere rinnovato in conformità alle Intese che intercorreranno tra la Regione Emilia-Romagna e la RSM.

Art. 5

Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'Accordo

La corretta esecuzione dell'Accordo è verificata da un Collegio di Vigilanza presieduto dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena e composto dal Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente e dal Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, ovvero da loro

Rappresentanti appositamente delegati.

Di norma il Collegio di Vigilanza si riunisce una volta all'anno per la verifica della corretta attuazione dell'Accordo. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'A.A.S.S. dovrà presentare alle Parti firmatarie del presente Accordo un rendiconto annuale, precisando le tipologie e i quantitativi dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nella RSM conferiti presso l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto e presso l'impianto di cernita e valorizzazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località Ginestreto – Area Marconi.

Art. 6

Norme transitorie

Eventuali integrazioni o modifiche del presente Accordo dovranno essere oggetto di separato atto formale sottoscritto dalle Parti firmatarie dell'Accordo stesso.

Sono fatte salve eventuali modifiche alla normativa di riferimento vigente.

Art. 7

Controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti firmatarie riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato, ovvero ai sensi del Codice di procedura civile dello Stato Italiano.

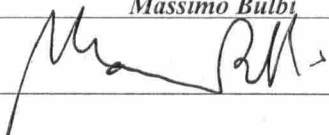
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Amministrazioni, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino, il 17 Dicembre 2007, in tre originali, ciascuno in lingua italiana e facenti ugualmente fede.

Per la Provincia di Forlì-Cesena

Il Presidente

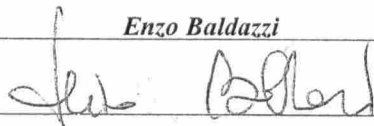
Massimo Bulbi



Per il Comune di Sogliano al Rubicone

Il Sindaco

Enzo Baldazzi



Per la Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura

e i Rapporti con l'AASP

Marino Riccardi



Il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato, il Commercio, la Ricerca

e i Rapporti con l'AASS

Tito Masi

